

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	36
Data del provvedimento	24-10-2024
Oggetto	Convenzione con soggetti del terzo Settore
Contenuto	CONVENZIONE (EX ART 56 D. LGS 117/2017) CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER AFFRONTARE EPISODI DI DISAGIO ABITATIVO ANCHE ATTRAVERSO L USO DI MEDIATORI CULTURALI. CIG: B398F373F1
Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	IRENE BRAZZINI
Parere e visto regolarità contabile	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 10:00 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Federica Vannetti 3377/24	Delegato	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Leonardo Romagnoli	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Massimiliano Amato	Sindaco	6,26%	x	
Firenzeuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%		x
Marradi	Andrea Badiali	Delegato	3,16%	x	
Palazuolo sul Senio	Marco Bottino	Sindaco	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Federico Ignesti	Sindaco	12,56%	x	
Vicchio	Cristina Braschi 4045/24	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Valerio Mari	Direttore Gen.	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi		x
Consulta terzo settore Luigi Andreini delegato 4059/24	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	4	SCHEMA DI CONTRATTO
2	7	NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	CONVENZIONE (EX ART 56 D. LGS 117/2017) CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER AFFRONTARE EPISODI DI DISAGIO ABITATIVO ANCHE ATTRAVERSO L USO DI MEDIATORI CULTURALI. CIG: B398F373F1
Contenuto	

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	
Resp. Ufficio/Struttura	
Resp. del procedimento	
Parere e visto regolarità	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
12.000,00	3B020201120328		2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	4	SCHEMA DI CONTRATTO
2	7	NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTI gli art. 70 ss. della L.R.T. n. 40/2005, recante disposizioni in materia di “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, i quali istituiscono e disciplinano le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005;

VISTA la deliberazione assembleare n. 28 del 09.08.2024 con la quale è stato nominato il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli, quale Presidente di questa S.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 24.11.2021 di nomina del Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.;

VISTI i provvedimenti direttoriali:

- n. 81 del 27.07.2022 di nomina della Sig.ra Serena Nenci quale responsabile con posizione organizzativa dell'Ufficio Programmazione Economica e Bilancio;
- n. 51 del 27.04.2023 di nomina della dott.ssa Irene Brazzini quale Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Legali;

RICHIAMATA

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 49 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026;
- il CIG semplificato (SMART CIG) ai soli fini del controllo della tracciabilità finanziaria: **B398F373F1**;

RICHIAMATI:

✓ la Legge 328/2000 in particolare all'art. 1 comma 5 in quanto definisce che alla gestione e all'offerta di servizi provvedono soggetti pubblici e organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato con modalità concertate di intervento; inoltre la stessa legge, all'art. 5 comma 1, prevede che nell'attuazione del principio di sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;

✓ il DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona di cui all'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di

erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, gli enti territoriali possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare con gli enti territoriali per la realizzazione degli obiettivi;

• L'art. 56 comma 1 "Convenzioni" del Decreto Legislativo n 117 del 2017 "Codice del terzo settore" afferma "1. Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate...

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione."

DATO ATTO che, quando si parla di disagio abitativo si tende immediatamente a rapportare tale termine a situazioni di deficit qualitativo dell'alloggio che si manifesta in una mancanza di servizi e/o spazi adeguati responsabili della condizione di disagio da parte di chi utilizza quello spazio.

CONSIDERATO che:

- Progetto Accoglienza Associazione di Promozione Sociale è costituita al fine di svolgere senza fini di lucro attività di volontariato e di solidarietà sociale a favore di terzi, mediante azioni erogabili in modo continuativo e diretto, o mediante la partecipazione di processi di prevenzione e soluzioni nell'ambito del disagio abitativo;
- Progetto Accoglienza è un'Associazione di Promozione Sociale che opera nel settore dell'accoglienza e dell'accompagnamento di persone a rischio di esclusione sociale attraverso il progetto "Agenzia Casa";
- Il progetto "Agenzia Casa" nasce in risposta alle problematiche di disagio abitativo e realizza interventi di sostegno alla ricerca degli alloggi e alla stipula dei contratti per quei cittadini che trovano difficoltà a causa di redditi insufficienti, mancanza di reti relazionali sul territorio od ostacoli dovuti a diffidenza e pregiudizi dei proprietari.
- risulta regolarmente iscritta nel registro Unico del terzo settore *RUNTS* dal 07/11/2022 nelle Associazioni di Promozione Sociale;

- Progetto Accoglienza intende collaborare con i servizi pubblici territoriali preposti all'area dei servizi socio assistenziali;
- la figura del mediatore garantisce una corretta comunicazione tra le parti: fornisce assistenza linguistica ma spiega anche tutte le dinamiche interne e la burocrazia di un Paese, per consentire a persone provenienti da altri Paesi di sentirsi accolti e di rispettare la legge.

PRESO ATTO che:

- la Società della Salute del Mugello intende conferire un contributo di € 12.000,00 per affrontare episodi di disagio abitativo nel Mugello attraverso la collaborazione di Progetto Accoglienza un modello di housing sociale nell'accompagnamento delle persone in difficoltà a trovare un affitto a condizioni agevolate, anche attraverso l'uso di mediatori culturali.

RITENUTO pertanto di stipulare con Progetto Accoglienza A.P.S. una convenzione ex art. 56 del D. Lgs 117/2017 per la gestione di attività di disagio abitativo

DATO ATTO che nel frontespizio del presente atto verranno integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta assembleare, rilevate direttamente dal foglio firma depositato agli atti di questa S.d.S.; Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della Società della Salute del Mugello e con voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione ex art. 56 del D. Lgs 117/2017 con l'Associazione di promozione sociale Progetto Accoglienza per dare una risposta al disagio abitativo con l'ausilio della mediazione culturale (*Allegato 1*) e la Convenzione per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (*Allegato 2*);
2. **DI PREVEDERE** un importo complessivo di € 12.000,00, comprensivo anche del compenso dei mediatori culturali, che non essendo previsto nel Bilancio di Previsione 2024, trae copertura mediante trasferimento risorse dal budget dell'assistenza domiciliare 2024
Pertanto il conto economico da imputare la spesa sopraindicata è **3B020201120328** "*Altri costi per servizi sociali da privati – SOC*";
3. **DI PUBBLICARE** per quindici giorni consecutivi il presente atto sull'Albo online;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;

f.to **IL DIRETTORE**
(Marco Brintazzoli)

f.to **IL PRESIDENTE**
(Leonardo Romagnoli)



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032

BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Allegato 1

**CONVENZIONE (EX ART. 56 D.LGS. 117/2017)
TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO E
L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA
PER AFFRONTARE EPISODI DI DISAGIO ABITATIVO**

L'anno 2024, il giorno ed il mese di apposizione dell'ultima firma sul presente documento

FRA

La Società della Salute Mugello, in seguito denominata solo "S.d.S.", rappresentata dal legale rappresentante Leonardo Romagnoli, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, C.F. e P. I.V.A. n. 05517830484

E

Eura Pasi nata a Firenze il 13/12/1983, la quale agisce nel presente atto in qualità di presidente, ed in rappresentanza dell'Associazione di Promozione Sociale PROGETTO ACCOGLIENZA, iscritta al RUNTS dal 07/11/2022 codice fiscale 90004060480 con sede legale in via via San Martino, 13 Borgo San Lorenzo.

VISTE

- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D.lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- la legge Regione Toscana n. 41 del 24/02/2005 e s.m.i "Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i. "Disciplina del servizio sanitario regionale";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032

BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute del Mugello e l'associazione Progetto Accoglienza nell'ambito del disagio abitativo.

ART. 2 – Attività

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore di terzi, avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati, hanno ad oggetto:

- 1) realizzazione di interventi di sostegno alla ricerca degli alloggi e alla stipula dei contratti per quei cittadini che trovano difficoltà a causa di redditi insufficienti, mancanza di reti relazionali sul territorio od ostacoli dovuti a diffidenza e pregiudizi dei proprietari.
Gli interventi prevedono l'attivazione di sportelli informativi, la gestione di uno schedario di richieste, l'intermediazione immobiliare, il prestito da fondi di garanzia e il sostegno nella stipula dei contratti attraverso il supporto di un mediatore culturale, che assiste nella burocrazia migranti, stranieri e minoranze etniche.
- 2) il supporto alle persone e/o nuclei ospiti della struttura anche mediante l'uso di mediatori culturali,
- 3) la promozione e la tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1 lett w D. Lgs 117/2017).

ART. 3 – Destinatari del Progetto

Le attività si rivolgono a singoli e/o nuclei familiari in emergenza abitativa, con l'intendimento di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di qualità della vita.

ART. 4 – Referenti dei Progetti

Per la Società della Salute del Mugello la Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Legali Dr.ssa Irene Brazzini.

Il Referente del progetto per l'Associazione Progetto Accoglienza è il Presidente Eura Pasi.

ART. 5 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- svolgere le attività oggetto della presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformarle a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;
- realizzare le attività nel rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione di cui ai rispettivi progetti;
- assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione dei volontari/personale per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente;
- assicurare, con polizza di responsabilità civile verso terzi, sia l'Associazione stessa che i volontari/operatori impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando la S.d.S.



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032

BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Mugello da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione;

- a sostenere tutte le persone a rischio di esclusione sociale attraverso diversi strumenti a disposizione della cittadinanza come il mediatore culturale e il progetto Agenzia Casa.
- presentare a questa S.d.S. contestualmente alla fatturazione una relazione che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e l'Associazione si impegna a comunicare eventuali cambiamenti della presidenza e della sede dell'Associazione.

ART. 6 – Protezione dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti, Società della Salute Mugello e l'Associazione, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Per tutto quanto non specificato nella presente articolo si rinvia all'allegato 1/A per il trattamento dei dati personali.

ART. 7 – Spese rimborsabili

Il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta per le attività dei volontari i rimborsi spese di tipo forfetario, mentre il comma 4 del medesimo articolo 17, ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti: non possono eccedere i 10,00 euro giornalieri ed i 150,00 euro mensili per il rimborso spese ai volontari.

Nel caso di mediatore culturale, in mancanza di un contratto collettivo nazionale che disciplini il suo lavoro e compenso, viene stabilito che debba essere pagato anche se la persona non si presenta, mediante la presentazione a questa Società della Salute di una nota di debito.

L'organo sociale competente dell'associazione/organizzazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La S.d.S., a fronte dello svolgimento del servizio in questione, corrisponderà alla/alle organizzazione/i di volontariato o associazioni di promozione o sociale, un rimborso economico delle spese sostenute "... nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032

BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.

Saranno comunque ammesse le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'attività di cui al Progetto in questione, con riferimento in particolare alle spese assicurative.

Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto, se inerenti esclusivamente al servizio vengono rimborsate al 100%.

ART. 8 – Pagamenti

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la S.d.S. si impegna a rimborsare alla Associazione l'importo massimo di € **12.000,00/anno** (importi non soggetti ad IVA D.P.R. 633/72) per il periodo dal 14/10/2024 al 13/10/2025 così ripartiti:

- ✓ € 10.000,00 per l'Associazione Progetto Accoglienza per spese effettive e dimostrate sul disagio abitativo;
- ✓ € 2.000,00 per il compenso dei mediatori culturali a fronte di presentazione di fattura da parte dell'Associazione.

Il versamento del rimborso avverrà entro 60gg dalla data di fattura o di nota di debito, dietro presentazione da parte dell'Associazione di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività oggetto della Convenzione ai sensi dell'art 56 del D. Lgs 117/2017 per le quali deve essere fornita copia alla S.d.s. e di una relazione finale degli obiettivi raggiunti.

Le note emesse dall'Associazione dovranno riportare la dicitura indicante il nome del progetto e il periodo di riferimento a cui si riferiscono.

I pagamenti di cui all'art. 7 saranno effettuati dalla Società della Salute esclusivamente con bonifico bancario, previa verifica:

- dei contenuti delle relazioni/documenti previsti all'art. 5 e all'art. 7 da parte dei Referenti del progetto;
- della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L.13 agosto 2010, n. 136);
- di inadempimenti nei confronti con l'Agenzia delle Entrate (ex art. 48bis DPR 602/73) se dovuti.

ART. 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per un anno, decorrente dall'ultima sottoscrizione, salvo proroga da concordarsi per iscritto dalle parti.

ART. 10 – Inadempienze e recesso

La S.d.S. procederà alla verifica ed alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi al Referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà attuare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempimenti e/o non esatti adempimenti devono essere comunicate dalla SdS all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dall'accertamento dell'inadempimento o della rilevazione del fatto da contestare, fissando un termine entro il quale l'Associazione può adottare i provvedimenti necessari.

Trascorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta.



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032

BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@uslcentro.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@postacert.toscana.it

Nel caso in cui si verificano situazioni anche non costituenti inadempimento, ma comunque incompatibili con il proseguimento della collaborazione, la SdS ha facoltà di recedere dalla Convenzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare con preavviso di almeno 30 giorni.

Stessa facoltà compete all'Associazione.

In caso di recesso restano ferme le obbligazioni già assunte da entrambe le parti fino allo scioglimento della Convenzione. L'eventuale inadempimento non rileva soltanto se dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 11 – Controversie e norme di rinvio

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 12 – Oneri fiscali e registrazioni

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs.n.460/1997. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione, è letta, firmata e sottoscritta.

Borgo San Lorenzo il 24/10/2024

l'Associazione Progetto Accoglienza
il Presidente
Eura Pasi

Società della Salute Mugello
Il Presidente
Leonardo Romagnoli

Convenzione per la nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

TRA

la **Società della Salute del Mugello**, nella persona del Direttore Dott. Marco Brintazzoli, con nomina a soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Decreto del Presidente n. 3 del 24.11.2021, codice fiscale BRNMRC65D13D612O, domiciliato per la carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, 50032, (FI), Partita IVA/codice fiscale 05517830484, di seguito anche come “SDS”,

E

l'Associazione **Progetto Accoglienza** con sede legale in via via San Martino, 13 Borgo San Lorenzo nella persona di Eura Pasi nata a Firenze il 13/12/1983, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso lo stesso domicilio dell'Associazione di seguito denominato anche come “Responsabile”, congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

Premesso, altresì, che:

- la SDS - quale Titolare del trattamento dati, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, definisce autonomamente le finalità, le modalità e i mezzi del trattamento;
- la Associazione Progetto Accoglienza è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento sia effettuato in conformità al GDPR;
- la SDS, in qualità di Titolare del trattamento, intende quindi nominare il l'Associazione Progetto Accoglienza quale Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1: (Oggetto e finalità del trattamento)

La Società della Salute del Mugello, con la sottoscrizione del presente atto, nomina la Associazione Progetto Accoglienza che con la sottoscrizione del presente atto accetta, quale Responsabile del trattamento, autorizzandola al trattamento dei dati personali di cui entra in possesso o ai quali potrà comunque avere accesso, nello svolgimento delle attività necessarie per la gestione del Contratto specificato in premessa

L'Associazione Progetto Accoglienza con la sottoscrizione e l'accettazione della presente nomina, dichiara e garantisce la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative impegnandosi a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto delle istruzioni ricevute dalla SDS.

la Associazione Progetto Accoglienza inoltre, garantisce il possesso dei requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla prassi in materia per la garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

Articolo 2 (Durata e modalità del trattamento)

La nomina quale Responsabile del trattamento avrà durata pari a quella del servizio e, al termine, si intenderà revocata di diritto senza necessità di ulteriori atti e/o comunicazioni da parte del Titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. g) del GDPR, il Titolare dispone che al termine del rapporto di cui alla convenzione citata, la Società restituisca tutti i dati personali da questa trattati per lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione medesima e che provveda alla cancellazione delle copie esistenti salvo il diritto, previsto da norma di legge o di regolamento, alla conservazione dei dati personali trattati.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatici o analogici (cartaceo).

Articolo 3 (Categorie di dati personali oggetto di trattamento)

Per effetto della presente nomina, il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali (*“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di*

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, o sociale");

- dati relativi alla salute ("i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute");

- dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

Articolo 4 (Categorie di interessati)

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- utenti;
- familiari degli utenti;
- personale afferente alla SDS, ove necessario;

Articolo 5 (Obblighi del Responsabile del trattamento)

Il Responsabile del trattamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative e tecniche, deve:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccogliere i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime;
- assicurare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
- garantire che siano adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- tenere e aggiornare il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del GDPR;

- restituire al Titolare del trattamento, nei termini di cui al precedente articolo 2, la documentazione, su qualsiasi supporto, contenente dati personali trattati nello svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti e in suo possesso avendo cura di richiedere i medesimi adempimenti nei confronti di eventuali sub-responsabile come *infra* individuati.
- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
- assistere la SDS nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;
- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;
- assistere e garantire il Titolare del trattamento per soddisfare l'obbligo del medesimo di dare riscontro alle istanze degli interessati nell'esercizio dei propri diritti così come individuati dagli articoli da 15 a 22 del GDPR;
- qualora gli interessati presentino istanze per l'esercizio dei propri diritti al Responsabile del trattamento, comunicare, entro 48 ore dal ricevimento, al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'avvenuta ricezione inoltrando copia dell'istanza e garantendo il supporto necessario al Titolare del trattamento, per quanto di competenza, per fornire riscontro all'interessato.

Articolo 6 - (Designazione e autorizzazione degli incaricati)

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad

assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Articolo 7 (Sub-responsabili)

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Articolo 8 (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte della SDS.

Articolo 9 (Misure di sicurezza)

Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire e mantenere per la durata della presente nomina, adeguate misure di sicurezza volte a prevenire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Responsabile, in particolare, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, attenendosi alle disposizioni normative nazionali ed Europee nonché alle previsioni emesse in costanza della presente nomina dall'Autorità di Controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste.

Il Responsabile garantisce e vigila affinché le misure di sicurezza implementate siano conosciute e rispettate dal personale autorizzato di cui all'articolo 6 del presente atto di nomina.

Articolo 10 – Attività di controllo del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, nell'ambito del presente atto di nomina e per l'attività oggetto della Convenzione, potrà eseguire periodiche verifiche sul rispetto degli obblighi assunti dal Responsabile con la presente.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, ivi comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato.

Articolo 11 (Violazione degli obblighi)

Con la sottoscrizione del presente atto di nomina il Responsabile del trattamento assume la piena responsabilità per il danno causato dal trattamento dei dati personali qualora abbia agito in violazione degli obblighi ivi previsti nonché nei casi violazione della normativa vigente.

Il Responsabile del trattamento si obbliga, quindi, a tenere indenne da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, la SDS per le ipotesi derivanti direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a qualsiasi titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati personali trattati.

Articolo 12 (Data breach)

Qualora dovesse verificarsi una violazione dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del GDPR, il Responsabile si impegna a:

a) informare il Titolare del trattamento dei dati personali tempestivamente e in ogni caso al massimo e non oltre le 48 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione fornendo le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, se nominato, o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate per mitigare i rischi;

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

- b) fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;
- c) attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso;

Borgo San Lorenzo, lì 14/10/2024

p. Società della Salute del Mugello
Il Direttore Dr. Marco Brintazzoli

p. L'Associazione Progetto Accoglienza
il Rappresentante legale Eura Pasi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 36 del 24-10-2024

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 24-10-2024 al 08-11-2024

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 24-10-2024